

STATUTO

Art.1 Costituzione

L'Associazione di volontariato denominata «**ASSOCIAZIONE DEI SENEGALESI DI GOROM A PRATO - APS**» svolge la sua attività ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche .

L'associazione ha sede legale nel Comune di **Prato** all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente, potrà istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative altrove: il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

L'Associazione ha una durata illimitata e non ha scopo di lucro.

Art.2 Finalità

L'associazione persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati :

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera D, art. 5 legge 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera I, art. 5 legge 117/2017);
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (lettera N, art. 5 legge 117/2017);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera U, art. 5 legge 117/2017);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera V, art. 5 legge 117/2017);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera

W, art. 5 legge 117/2017).

L'Associazione ha come scopo principale e prevalente quello di migliorare le condizioni di vita nel villaggio di GOROM in Senegal.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art.3 Attività di volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione si avvale in modo determinante delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti rese esclusivamente per fini di solidarietà.

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute, se opportunamente documentate ed entro i limiti preventivamente stabiliti e nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 4 Soci

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Sono soci dell'Associazione tutti coloro che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di ammissione è accolta dal Consiglio Direttivo.

Quali requisiti richiesti ai fini dell'ammissione l'aspirante socio deve accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione e conformarsi ai relativi principi ispiratori. L'ammissione decorre dalla data della delibera del Consiglio Direttivo, secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati .

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione .

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dal presente articolo 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- dimissioni volontarie, su richiesta scritta dell'interessato e sulla quale delibera il consiglio Direttivo;
- per non avere effettuato il versamento della quota associativa, su cui delibera il consiglio Direttivo;
- per morte;
- esclusione per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni e chiedere - entro 30 giorni dalla notifica - che sull'esclusione deliberi l'assemblea.

Art. 5 Diritti e obblighi dei soci

I soci hanno il *diritto* di :

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

I soci hanno l'*obbligazione* di :

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

Art. 6 Quota Sociale

La quota sociale a carico dei soci è fissata dall'Assemblea. È annuale non frazionabile.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dall'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

Art 7 Risorse economiche

L'Associazione tra e le risorse economiche per suo finanziamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributive dei soci;
- contributi privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche esclusivamente sostegno di specifiche attività e progetti;
- contributi di Organismi Internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;

- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- entrate da attività di interesse generale, indicate nel presente statuto, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore
- proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore .
- proventi da attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore .

I fondi possono essere depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo: ogni operazione finanziaria è disposta con la firma congiunta del Presidente o Segretario.

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 8 Organi

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo (organo di Amministrazione);
- Presidente.

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Art. 9 Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci iscritti all'Associazione ed in regola con il pagamento della quota associativa. Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dallo stesso in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, nel libro degli associati:

ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. -

La convocazione può avvenire anche su richiesta iscritta di almeno al terzo dei soci, in tale caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni della convocazione.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta (lettera o mail), contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presente in proprio o per delega da conferirsi ad altri soci; in seconda convocazione è legalmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 16 e 17. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi di cui all'articolo 8i e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;*
- *approva il bilancio di esercizio;*
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
- *delibera sulla esclusione degli associati ;*
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;*
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;*
- *delibera lo scioglimento;*
- *delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione ;*
- *delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.*

Art. 10 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da sette membri compreso

il Presidente, eletto dall'assemblea.

almeno tre dei suoi membri.

I compiti del Consiglio sono:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre a l'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivi o consuntivi annuali;
- determinare il programma di attività in base alle linee di indirizzo approvate dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti: le *deliberazioni* sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11 Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'assemblea al suo interno a maggioranza dei voti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni possono essere svolte dal vice Presidente.

Art.12 Il Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha il compito di:

- provvedere alla tenuta all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Art.13 Il Tesoriere

Il Tesoriere ha il compito di:

- provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 14 Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al Presidente.

Art. 15 Bilancio

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti: una volta approvato, il bilancio consuntivo è *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

Il bilancio coincide con l'anno solare.

Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 16 Modifiche dello Statuto

Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 17 Scioglimento

In caso di *scioglimento*, cessazione o estinzione dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 18 Norme di rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.